



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0011077**

del 13/09/2018 ore 17:28:45

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/LEG/ab

Roma, 13 settembre 2018

**Spett.le
Ministero della Giustizia –
Dipartimento per gli Affari di Giustizia –
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Via Arenula, 70
00186 ROMA**

Via pec all'indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: parere ex art. 17 D.lgs. 139/05 relativo agli esposti sulle elezioni 2017/2020 dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, Parma e Verona

Ill.mo Ministero della Giustizia,

si riscontrano le note del 28 agosto 2018 e del 13 settembre, aventi ad oggetto "istanza di decadenza Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Crotone", "istanza annullamento elezioni 2017-2020 del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Verona" ed "esposto sulle elezioni 2017-2020 di n. 54 Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"

Tali note fanno riferimento agli esposti del 22 agosto 2018 inviato dal dott. Fernando Batti, quale iscritto all'Ordine di Crotone, dai Dott.ri Italo Corradi, Erio Leopoldo Vernia e Meroni Orazio quali iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, e dal Dott. Pietro Donagemma quale iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

In particolare, nei suddetti esposti, dopo aver riferito di avere appreso della decisione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 12461 e n. 12462 del 21 maggio 2018 in merito alle elezioni dell'Ordine di Roma, gli esponenti sostengono che analoga situazione sarebbe ravvisabile con riferimento al proprio Ordine territoriale di appartenenza.

Infatti, sostengono gli esponenti che gli attuali Presidenti degli Ordini di Crotone, Parma e Verona sarebbero stati ineleggibili alla tornata elettorale del 2017, secondo l'interpretazione dell'art. 9, comma 9, DLgs 139/2005, resa nelle ordinanze n. 12461 e n. 12462 del 21 maggio 2018 dalla Suprema Corte di Cassazione.

Di conseguenza, ad avviso degli esponenti, pur non essendo mai state oggetto di reclami le elezioni dei suddetti Presidenti, la ineleggibilità degli stessi sarebbe comunque «rilevabile d'ufficio ed attualmente non sanabile».

A fronte di ciò, gli esponenti hanno chiesto al CN ed al Ministero di indicare le azioni che questi ultimi intendono assumere ed in particolare:

- al Consiglio Nazionale di commissariare gli Ordini di Crotone, Parma e Verona ;

- al Ministero Vigilante di procedere al riconteggio dei voti escludendo il voto dei 54 consigli territoriali illegittimi e, ove tale conteggio dovesse scaturire soccombente l'attuale Consiglio nazionale, voglia procedere al commissariamento del Consiglio Nazionale;
- al Ministero Vigilante di commissariare gli Ordini di Crotone, Parma e Verona .

Facendo riferimento a tali esposti, Codesto Ill.mo Ministero, con le note che si riscontrano, ha chiesto al Consiglio Nazionale di esprimere «le valutazioni di competenza circa la sussistenza dei presupposti per disporre il richiesto commissariamento, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 28 giugno 2005, n. 139».

Ebbene, al riguardo si deve segnalare che l'unico strumento previsto dall'Ordinamento che consenta agli iscritti di contestare la procedura, i requisiti di ammissibilità e l'esito delle elezioni di un Ordine territoriale è rappresentato dal «reclamo contro i risultati delle elezioni» di cui all'art. 22 DLgs n. 139/2005.

Tale disposizione stabilisce, in particolare, che «contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione».

Nei casi di cui trattasi, l'esito delle elezioni dei Consigli degli Ordini di Crotone, Parma e Verona non sono mai stati contestati secondo le modalità previste dalla suddetta disposizione, sicché tali elezioni, così come la lamentata ineleggibilità dei candidati Presidenti, non sono ad oggi più contestabili.

Infatti, quand'anche fosse possibile configurare gli esposti di cui trattasi come «reclami contro i risultati delle elezioni» il CN dovrebbe in ogni caso ritenerli tardivi, in quanto proposti oltre il termine perentorio previsto dall'art. 22 D.Lgs n. 139 per presentare reclamo.

Nè è, infine, possibile ritenere, come è invece sostenuto negli esposti suddetti, che le ordinanze n. 12461 e n. 12462 del 21 maggio 2018 della Suprema Corte di Cassazione o la conseguente decisione di questo Consiglio Nazionale dell'11 settembre 2018 abbiano effetti sugli Ordini di Crotone, Parma e Verona.

Infatti, tali provvedimenti sono stati pronunciati con riferimento ai soli reclami proposti ex art. 22 D.Lgs n. 139 da alcuni associati dell'Ordine di Roma in relazione alla procedura elettorale di tale Ordine e dunque hanno efficacia solo tra le parti del giudizio, non potendo avere alcun effetto automatico nei confronti dei terzi ed in particolare di altri Ordini.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Consiglio Nazionale, nel rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 17 D.Lgs n. 139/05, ritiene non sussistenti i presupposti per disporre il commissariamento degli Ordini di Crotone, Parma e Verona.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti».

Francesca Maione 